



COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

Città Metropolitana di Messina



Borgo Autentico d'Italia

PARTITA IVA : 01210550834

COD FISC:85000850835

REFERENDUM POPOLARE CONFIRMANTE DEL 22 E 23 MARZO 2026

PROPAGANDA ELETTORALE, RIUNIONI ELETTORALI E DIVIETO DI ALCUNE FORME DI PROPAGANDA

(art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n.130)

IL SINDACO

RENDE NOTO

CHE a partire dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da **venerdì 20 febbraio 2026**, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile;

CHE da **venerdì 20 febbraio 2026**, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

CHE 1 'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

Si sottolinea, inoltre, che tale forma di propaganda elettorale è, comunque, subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della Provincia in cui ricadono i comuni stessi.


CHE nei 15 giorni antecedente la data di votazione, e quindi a partire da **sabato 7 marzo** e sino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle consultazioni e sugli orientamenti politici degli elettori anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

CHE da **sabato 21 a lunedì 23 marzo 2026** sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

CHE nei giorni destinati alla votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

L'attività degli Istituti demoscopici volta alla rilevazione degli orientamenti di voto, all'uscita dai seggi, non è soggetta a particolari autorizzazioni. Tuttavia la rilevazione stessa deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi elettorale e non può interferire in alcun modo con il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

Castel di Lucio, lì 13/02/2026



IL SINDACO
(Giuseppe Francesco Giordano)